

famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - consensuale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 09/04/2008

Convenzioni di natura economica stipulate tra i coniugi prima della pronuncia di separazione - Non omologazione dell'accordo - Pronuncia di separazione giudiziale con addebito - Validità delle convenzioni antecedenti - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 09/04/2008

In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia; ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 cod. proc. civ. in relazione all'art. 158, primo comma, cod. civ., in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un accordo, avente ad oggetto la rinuncia alla proprietà immobiliare da parte di un coniuge a favore dell'altro, ritenuto parte di un progetto di separazione consensuale non andato a buon fine, essendo intervenuta tra i coniugi separazione giudiziale con addebito).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 09/04/2008